SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 maggio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 114

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. **61**.

Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2008/114/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

Viste le Non Binding Guidelines n. JRC 48985 per l'applicazione della direttiva 2008/114/CE, emanate dalla Commissione europea, Joint Research Centre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2010, recante organizzazione nazionale per la gestione delle crisi;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2009, recante indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'individuazione e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonché le modalità di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana, accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali.

2. I sotto-settori riguardanti energia e trasporti sono indicati nell'allegato A al presente decreto.

3. Le procedure riguardano infrastrutture che si trovano in territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, l'Italia ha interesse a far designare ICE.

4. Il presente decreto non modifica le competenze dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, né quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, non modifica le disposizioni vigenti in ordine alle situazioni di emergenze che sono affrontate e gestite nelle sedi, anche interministeriali a ciò preposte, e dai singoli Ministeri, enti ed organizzazioni locali cui è attribuita tale competenza.

5. Restano salvi gli adempimenti relativi alla protezione di infrastrutture, già stabiliti da disposizioni in vigore, nonché gli impegni assunti dallo Stato italiano con accordi internazionali ratificati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) infrastruttura: un elemento, un sistema o parte di questo, che contribuisce al mantenimento delle funzioni della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;

b) infrastruttura critica (IC): infrastruttura, ubicata in uno Stato membro dell'Unione europea, che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni;

c) settore: campo di attività omogenee, per materia, nel quale operano le infrastrutture, che può essere ulteriormente diviso in sotto-settori;

d) intersettoriale: che riguarda due o più settori o sotto-settori;

e) infrastruttura critica europea (ICE): infrastruttura critica ubicata negli Stati membri dell'UE il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri. La rilevanza di tale impatto è valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture;

f) effetti negativi esterni: effetti negativi dovuti alla perdita di funzionalità di un'infrastruttura e di erogazione del relativo bene o servizio;

g) effetti negativi intrinseci: effetti negativi che, l'eventuale danneggiamento o distruzione di un'infrastruttura, produce nei confronti dell'infrastruttura stessa e dell'ambiente circostante;

h) criterio di valutazione settoriale: percentuale dei fruitori del bene o servizio che l'infrastruttura eroga, rispetto alla popolazione nazionale o di altro Stato membro oppure a quella di una parte di territorio dell'Unione europea;

i) criteri di valutazione intersettoriale: elementi per la valutazione degli effetti negativi esterni e degli effetti negativi intrinseci sul mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;

l) proprietario dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato che ha la proprietà di un'infrastruttura;

m) operatore dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato responsabile del funzionamento di una infrastruttura;

n) informazioni sensibili relative alle IC: dati e notizie, relative alle IC, che, se divulgati, potrebbero essere usati per pianificare ed eseguire azioni volte al danneggiamento od alla distruzione di tali infrastrutture;

o) analisi dei rischi: valutazione della vulnerabilità di una ICE rispetto alle diverse possibili minacce e prevedibili conseguenze del danneggiamento o distruzione della stessa, in termini di effetti negativi esterni e intrinseci;

p) protezione: attività per assicurare funzionalità, continuità ed integrità di una ICE o ridurne, comunque, le possibilità di danneggiamento o distruzione.

Art. 3.

Tutela delle informazioni sensibili

1. Alle informazioni sensibili relative alle IC, nonché ai dati ed alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e di protezione delle ICE, è attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e relative disposizioni attuative.

2. Ove venga attribuita classifica di segretezza superiore a riservato, l'accesso ed il trattamento delle informazioni, dei dati e delle notizie di cui al comma 1 è consentito solo al personale in possesso di adeguato nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE, ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, relative disposizioni attuative.

3. Sono fatte salve le necessità di diffusione, anche preventiva, di notizie e di informazioni verso gli utenti ed i soggetti diversi dal proprietario e dall'operatore dell'infrastruttura, che a qualsiasi titolo prestano attività nell'IC, ai fini della salvaguardia degli stessi.

4. Nelle comunicazioni con altri Stati membri e con la Commissione europea, alle informazioni sensibili relative alle IC ed ai dati e notizie che consentono comunque l'identificazione di un'infrastruttura, sono attribuite le classifiche di segretezza UE, secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001.

Art. 4.

Nucleo interministeriale e Struttura responsabile

1. Il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP), nella composizione di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2010, svolge le funzioni specificate nel presente decreto per l'individuazione e la designazione delle ICE, fermi restando i compiti ad esso attribuiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri in altre materie.

2. Per tali funzioni il NISP è integrato dai rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, nell'ambito delle strutture già esistenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individua quella, di seguito denominata "struttura responsabile", cui sono affidate, per il supporto al NISP, le attività tecniche e scientifiche riguardanti l'individuazione delle ICE e per ogni altra attività connessa, nonché per i rapporti con la Commissione europea e con le analoghe strutture degli altri Stati membri dell'Unione europea.

4. Ai componenti del nucleo interministeriale di cui ai commi 1 e 2 non sono corrisposti compensi, né rimborsi spese.

5. Per gli aspetti connessi con la difesa civile il NISP acquisisce il preventivo parere del Ministero dell'interno che si avvale, a tal fine, anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, costituita con proprio decreto.

6. Per gli aspetti connessi con le attività ed i compiti di protezione civile il NISP acquisisce il preventivo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. I Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove lo ritengano opportuno, designano, nell'ambito del personale in servizio presso le medesime Amministrazioni, un proprio funzionario per seguire le attività della "struttura responsabile" in ordine agli aspetti di propria competenza.

Art. 5.

Individuazione settoriale

1. La struttura responsabile di cui all'articolo 4, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti, tenendo anche conto delle linee guida elaborate dalla Commissione europea, determina il limite del criterio di valutazione settoriale oltre il quale l'infrastruttura può essere potenzialmente critica.

2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuano e comunicano alla struttura responsabile, con apposito decreto dirigenziale:

a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da valutare in base al limite di cui al comma 1 del presente articolo;

b) le infrastrutture situate in altri Stati membri dell'UE che, nell'ambito dello stesso settore, potrebbero essere di interesse significativo.

Art. 6.

Individuazione di potenziali ICE

1. Ogni infrastruttura situata in territorio nazionale ed individuata ai sensi dell'articolo 5, ai fini della sua designazione come ICE, deve risultare essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione e, a tale fine, è esaminata la gravità dei possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione, in base a criteri di valutazione intersettoriali.

2. I criteri di valutazione intersettoriali riguardano:

a) le possibili vittime, in termini di numero di morti e di feriti;

b) le possibili conseguenze economiche, in termini di perdite finanziarie, di deterioramento del bene o servizio e di effetti ambientali;

c) le possibili conseguenze per la popolazione, in termini di fiducia nelle istituzioni, di sofferenze fisiche e di perturbazione della vita quotidiana, considerando anche la perdita di servizi essenziali.

3. Per ogni infrastruttura devono essere esaminate e valutate diverse ipotesi, tenendo conto della disponibilità di alternative, delle possibili diverse durate del danneggiamento e dei tempi per il ripristino della funzionalità.

4. Il NISP, in base alla definizione di ICE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, anche su proposta della struttura responsabile di cui all'articolo 4 e tenendo conto delle linee guida elaborate dalla Commissione europea, determina, in linea di massima, i limiti dei criteri di valutazione intersettoriale, oltre i quali l'infrastruttura è definita potenzialmente critica.

5. La struttura responsabile, applicando i limiti dei criteri di valutazione intersettoriale alle infrastrutture determinate ai sensi dell'articolo 5, individua le potenziali ICE.

Art. 7.

Individuazione delle ICE

1. La struttura responsabile, tenendo informato il NISP:

a) comunica ai rappresentanti designati dagli altri Stati membri, che possono esserne interessati in modo significativo, l'individuazione di potenziali ICE, ubicate nel territorio nazionale e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE;

b) riceve dai rappresentanti designati dagli altri Stati Membri la comunicazione dell'individuazione di potenziali ICE nel loro territorio, cui l'Italia potrebbe essere interessata in modo significativo e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE;

c) avvia, con i rappresentanti di tali altri Stati membri, insieme al Ministero degli affari esteri, dell'interno e della difesa, nonché al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, discussioni bilaterali o multilaterali, per verificare l'effettiva criticità delle infrastrutture di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) riceve dalla Commissione europea eventuali comunicazioni relative alla richiesta, da parte di altri Stati membri, di avviare discussioni bilaterali o multilaterali su infrastrutture ubicate in territorio nazionale.

2. La struttura responsabile, ove uno Stato membro dell'UE non abbia comunicato l'individuazione di una delle infrastrutture segnalate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o di altra che, su richiesta di una delle Amministrazioni indicate all'articolo 4, comma 1, possa essere di interesse significativo, informa la Commissione europea del desiderio di avviare discussioni bilaterali o multilaterali riguardo a tali infrastrutture ubicate nel territorio dell'altro Stato membro.

3. Le discussioni bilaterali o multilaterali hanno lo scopo di fissare limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriale e di verificare se i possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione dell'infrastruttura, superano tali limiti per gli Stati membri interessati; ove ciò si verifichi l'infrastruttura è individuata come ICE.

4. La Commissione europea può partecipare alle discussioni bilaterali o multilaterali, ma non ha accesso alle informazioni particolareggiate che permetterebbero di individuare inequivocabilmente una particolare infrastruttura.

5. La struttura responsabile informa annualmente la Commissione europea del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono tenute discussioni riguardanti i limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriali.

Art. 8.

Designazione delle ICE

1. L'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, è designata ICE ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel cui territorio è ubicata.

2. Su proposta della struttura responsabile, il NISP, previa valutazione, esprime il consenso per le infrastrutture ubicate nel territorio nazionale.

3. Ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la infrastruttura designata ICE, la struttura responsabile, in collaborazione con i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, nonché con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, predispone, ai fini della sottoscrizione con i rappresentanti degli altri Stati membri interessati, un'intesa per designare ICE l'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

4. L'infrastruttura, ubicata in territorio nazionale, su proposta del NISP, è designata ICE dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto che è trasmesso alla struttura responsabile per gli adempimenti successivi.

5. Al provvedimento di designazione di un'infrastruttura come ICE è attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e del relativo regolamento di attuazione.

6. La designazione di un'infrastruttura come ICE non determina deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, salvo le misure relative alla protezione delle informazioni.

Art. 9.

Termine del processo e periodico riesame

1. Il processo di individuazione e designazione delle ICE è completato alla data di entrata in vigore del presente decreto e riesaminato almeno ogni cinque anni.

Art. 10.

Comunicazioni concernenti le ICE

1. La struttura responsabile informa della designazione esclusivamente gli Stati membri con cui è stata sottoscritta l'intesa di cui all'articolo 8, comma 3, e comunica annualmente alla Commissione europea solo il numero di ICE ubicate nel territorio nazionale, per ciascun settore, nonché il numero degli Stati membri che dipendono da ciascuna di esse.

2. La struttura responsabile informa della designazione delle ICE, anche i Ministeri dell'interno e della difesa, i Dipartimenti informazioni per la sicurezza e della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, le Commissioni parlamentari competenti, il proprietario e l'operatore dell'infrastruttura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *m)* ed *n)*, per ogni conseguente adempimento, compresa l'attivazione dei rispettivi organismi ed uffici competenti, ove esistenti.

Art. 11.

Responsabili della protezione

1. Il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, pongono in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le azioni e le misure indispensabili a garantire la protezione delle ICE ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei propri organi centrali o delle articolazioni locali, ove esistenti, e tenendo informato il NISP.

2. A livello locale la responsabilità della protezione delle singole installazioni costituenti le ICE è attribuita al Prefetto territorialmente competente.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, il Ministero dell'interno e della difesa, nonché il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell'ambito del personale in servizio presso le medesime amministrazioni, un proprio funzionario che funge da punto di contatto con la struttura responsabile.

4. Ai funzionari di cui al comma 3 non sono corrisposti compensi né rimborsi spese.

Art. 12.

Adempimenti per la protezione

1. L'operatore dell'infrastruttura, nel termine di 30 giorni dalla designazione dell'ICE, comunica il nominativo del funzionario di collegamento in materia di sicurezza, al Prefetto responsabile, al proprietario ed alla struttura responsabile, che ne informa anche i funzionari di cui all'articolo 11, comma 3.

2. L'operatore attiva la procedura per il rilascio del nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE al funzionario di collegamento in materia di sicurezza, ai sensi dell'articolo 9 della legge del 3 agosto 2007, n. 124, e relative disposizioni attuative, informandone l'interessato.

3. Ai sensi delle disposizioni in materia di tutela delle informazioni classificate, presso ogni ICE opera un'organizzazione di sicurezza ed è individuato, quale funzionario alla sicurezza, il funzionario di cui al comma 1.

4. I funzionari di cui all'articolo 11, comma 3, e la struttura responsabile, collaborano con l'operatore ed il proprietario dell' ICE, anche tramite il funzionario di collegamento in materia di sicurezza, nell'effettuare l'analisi dei rischi e nel redigere o aggiornare il conseguente Piano di sicurezza dell'operatore (PSO), che deve rispettare i parametri minimi concordati in sede comunitaria e riportati nell'allegato B.

5. Ove l'ICE designata, disponga già di un PSO ai sensi delle disposizioni normative vigenti, i funzionari di cui al comma 4 e la struttura responsabile si limitano ad accertare che tali disposizioni rispettino i parametri minimi riportati nell'allegato B, informandone il Prefetto responsabile.

6. Tutti i dati e le notizie riguardanti l'ICE ai fini della redazione del PSO, nonché il documento di analisi dei rischi, sono considerati e trattati come informazioni sensibili relative alle IC.

7. Il PSO deve essere completato nel termine di un anno dalla designazione dell'infrastruttura come ICE, e revisionato almeno ogni cinque anni.

8. Ove per circostanze eccezionali non sia possibile completare il PSO entro il termine di un anno, la struttura responsabile ne informa la Commissione europea.

Art. 13.

Punto di contatto nazionale

1. Il NISP è punto di contatto nazionale per la Protezione delle ICE (PICE) con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.

2. In tale funzione il NISP acquisisce dalla Commissione europea le migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione, ponendoli a disposizione dei soggetti pubblici di cui all'articolo 11, degli operatori e dei Prefetti interessati, informandoli, anche, delle iniziative europee per la formazione e degli sviluppi tecnici in materia.

Art. 14.

Direttive ed altri adempimenti

1. Il NISP può coordinare l'elaborazione di direttive interministeriali, contenenti parametri integrativi di protezione, ferme restando le competenze del Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, e quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il NISP, in base alle informazioni comunicate dalle Amministrazioni competenti:

a) entro un anno dalla designazione di un ICE, elabora una valutazione delle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel cui ambito opera l'ICE designata e la struttura responsabile ne informa la Commissione europea;

b) ogni due anni elabora i dati generali sui diversi tipi di rischi, minacce e vulnerabilità dei settori in cui vi è un ICE designata e la struttura responsabile comunica, tali dati generali, alla Commissione europea.

Art. 15.

Contributo degli organismi di informazione per la sicurezza

1. Le modalità del concorso informativo degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono stabiliti con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 aprile 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FAZIO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO *A*

(*previsto dall'articolo 1, comma 2)*

Suddivisione dei settori energia e trasporti in sotto-settori

Settore Energia

Sottosettori:

Elettricità, comprendente: infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica e per la fornitura di elettricità;

Petrolio, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti;

Gas, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL;

Settore Trasporti

Sottosettori:

Trasporto stradale;

Trasporto ferroviario;

Trasporto aereo;

Vie di navigazione interna;

Trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti.

ALLEGATO *B*

(*previsto dall'articolo 12, comma 4)*

Requisiti minimi del piano di sicurezza dell'operatore (PSO)

Il piano di sicurezza dell'operatore (PSO) identifica gli elementi che compongono l'infrastruttura critica, evidenziando per ognuno di essi le soluzioni di sicurezza esistenti ovvero quelle che sono in via di applicazione.

Il PSO comprende:

l'individuazione degli elementi più importanti dell'infrastruttura;

1. l'analisi dei rischi che, basata sui diversi tipi di minacce più rilevanti, individua la vulnerabilità degli elementi e le possibili conseguenze del mancato funzionamento di ciascun elemento sulla funzionalità dell'intera infrastruttura;

2. l'individuazione, la selezione e la priorità delle misure e procedure di sicurezza distinte in misure permanenti e misure ad applicazione graduata.

3. le misure permanenti sono quelle che si prestano ad essere utilizzate in modo continuativo e comprendono:

- sistemi di protezione fisica (strumenti di rilevazione, controllo accessi, protezione elementi ed altre di prevenzione);

- predisposizioni organizzative per allertamento comprese le procedure di gestione delle crisi;

- sistemi di controllo e verifica;

- sistemi di comunicazione;

- addestramento ed accrescimento della consapevolezza del personale;

- sistemi per la continuità del funzionamento dei supporti informatici.

4. Le misure ad applicazione graduata da attivare in relazione al livello di minacce o di rischi esistenti in un determinato periodo di tempo.

Inoltre, si devono applicare anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

NOTE

AVVERTENZA:

– Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

– L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– Si riporta l'allegato B della legge 4 giugno 2010 n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009.", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O

"Allegato B

(Art. 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE."

– La direttiva 2008/114/CE direttiva del Consiglio relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Testo rilevante ai fini del *SEE)*. Pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2008, n. L 345.

Note all'art. 3:

– Si riporta il testo degli articoli 9 e 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2007, n. 187:

«Art. 9*(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza)*. – 1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'art. 4, comma 7, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'art. 42.

2. Competono all'UCSe:

a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

b) lo studio e la predisposizione delle disposizioni esplicative volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'art. 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale

c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno;

d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.

3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le classifiche segreto e riservatissimo indicate all'art. 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall'Italia. A ciascuna delle tre classifiche di segretezza citate corrisponde un distinto livello di NOS

4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto.

5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.

6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.

7. Il regolamento di cui all'art. 4, comma 7, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e, con esclusione del personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero, possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto

9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

11. Il dirigente preposto all'UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza dell'organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e l'efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.».

«Art. 42 *(Classifiche di segretezza)*. – 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

1-*bis*. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.

6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

– Il regolamento (CE) n. 1049/2001 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Pubblicato nella G.U.C.E. 31 maggio 2001, n. L 145. Entrato in vigore il 3 giugno 2001.

Note all'art. 4:

– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2010, (Organizzazione nazionale per la gestione di crisi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2010.

Note all'art. 8:

– Il testo dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, citato nelle note all'art. 3.

Note all'art. 12:

– Il testo dell'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, citato nelle note all'art. 3.

Note all'art. 14:

– Legge 1° aprile 1981, n. 121, (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, S.O.

Note all'art. 15:

– Il testo degli articoli 1, comma 3, 4, 6 e 7 delle legge 3 agosto 2007, n. 124, citata nelle note all'art. 3, così recitano:

«Art. 1 *(Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri)*. – 1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;

c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;

d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;

f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'art. 30.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.».

«Art. 4 *(Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)*. – 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.

3. Il DIS svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;

b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;

d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera *c)*, analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema del regolamento di cui all'art. 21, comma 1;

i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;

l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'art. 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 118-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere *c)* ed *e)* del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

5. La Direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, e dall'art. 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.

8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera *i)*, secondo i seguenti criteri:

a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;

d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.».

«Art. 6 *(Agenzia informazioni e sicurezza esterna)*. – 1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.

2. Spettano all'AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. L'AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. L'AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.

10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.».

«Art. 7*(Agenzia informazioni e sicurezza interna)*. – 1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

2. Spettano all'AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. L'AISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. L'AISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.

10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.».

11G0101

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2011.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Furnari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 4 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Furnari (Messina) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Furnari (Messina), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 8, Interno, foglio n. 377

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fumari (Messina) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità, operando in un ambiente che, sebbene inizialmente caratterizzato da una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, ha mostrato di apprezzare gli interventi posti in essere dall'organo di gestione straordinaria volti ad assicurare il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità.

Come rilevato dal Prefetto di Messina con relazione del 23 febbraio u.s., la Commissione straordinaria ha richiesto la proroga della gestione commissariale per ulteriori sei mesi in quanto alcune problematiche peculiari, pur essendo state affrontate dalla stessa sin dai primi giorni del proprio insediamento, richiedono ulteriori adempimenti per la loro definizione.

Tra le attività da completare, particolare rilievo specifico riveste il piano di lottizzazione «Kallipoli», sulla cui procedura già la commissione d'indagine aveva rilevato una serie di illegittimità, che sono tuttora oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria.

Il provvedimento finale, che potrà essere adottato tra breve, essendo ormai prossima la formulazione del prescritto parere da parte dell'assessorato regionale competente, assume particolare importanza, soprattutto per la collettività, nel contesto dei provvedimenti di pianificazione attuativa dell'ente.

Inoltre, è necessario portare a termine la procedura di adozione del piano regolatore generale, per non esporre scelte già operate a possibili stravolgimenti che, in quel particolare contesto ambientale ed in ragione di interessi criminali dai quali l'ente non appare ancora pienamente affrancato, potrebbero vanificare l'opera fin qui svolta dalla commissione.

Al fine di superare le criticità che hanno condotto allo scioglimento assume particolare significato la vendita di alcuni capannoni, per la cui alienazione la commissione ha adottato un apposito regolamento. Tali strutture attualmente risultano in regime di diritto di superficie, che sarà trasformato in diritto di proprietà, consentendo all'ente di disporre di consistenti risorse finanziarie da destinare parte al ripiano di debiti pregressi e parte ad investimenti sul territorio.

Anche le procedure relative ad una serie di progetti già avviati, tra cui il restauro di un palazzo storico ed i lavori relativi all'arredo urbano, necessitano, al fine di assicurarne la trasparenza, di essere gestite dalla commissione straordinaria, per scongiurare possibili interferenze di imprese vicine ad ambienti criminali.

Per analoghi motivi è opportuno che sia la commissione straordinaria ad avviare le procedure di appalto per l'ammodernamento e la gestione dell'impianto di depurazione, dalla quale è stata estromessa un'impresa vicina alla criminalità organizzata.

Risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata, la cui presenza è stata di recente confermata a seguito di una operazione che, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, ha portato all'arresto di otto persone per vari reati di grave allarme sociale, tra cui quelli di associazione mafiosa e di minaccia diretta ad alterare l'espressione del voto.

Anche il Comando provinciale dei Carabinieri ha rilevato che sussiste tuttora una forte tensione tra le principali compagini che hanno partecipato alle consultazioni del maggio 2007, acuitasi con l'operazione anzidetta, e che è avvertita la necessità della definizione di alcune attività avviate dall'organo straordinario, anche al fine di evitare forme di condizionamento dell'apparato burocratico dell'ente.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Fumari (Messina), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A05528

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 aprile 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 22 marzo 2011 prot. n. 4131/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio nel giorno 15 marzo 2011;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo nel giorno 15 marzo 2011 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 aprile 2011

Il Ministro: ALFANO

11A05728

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 aprile 2011.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. collegato lavoro), pubblicata nel supplemento ordinario n. 243/L alla *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2010, n. 262, ed in vigore dal 24 novembre 2010;

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile come sostituito dall'art. 31 della predetta legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il proprio decreto n. 1 del 14 gennaio 2011, pr. 519 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 26 febbraio 2011, n. 47, con cui viene costituita la nuova commissione provinciale di conciliazione di Como;

Vista la nota congiunta delle associazioni C.N.A. (Confederazione nazionale dell'artigianato e delle P.M.I.) e Confartigianato imprese Como del 16 marzo 2011 pervenuta in data 5 aprile 2011, prot. n. 4720, che concorda la designazione della sig.ra Patrizia Bernasconi (C.N.A.) in sostituzione del sig. Alberto Caramel (Confartigianato Como);

Ritenuto di dover procedere per tale sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Patrizia Bernasconi è nominata componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Como, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Alberto Caramel.

Pertanto, la commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Como, risulta composta come segue:

presidente	direttore della direzione provinciale del lavoro o suo delegato	
datori di lavoro	componente effettivo	componente supplente
Confindustria	dott. Ruggero Colombo	dott. Marianna Sonvico
Confcommercio	dott. Felice Frigerio	dott. Claudia Agnello
Confartigianato	sig. Giuseppe Contino	
C.N.A.		sig.ra Patrizia Bernasconi
Confagricoltura	dott. Angelo Onesti	
A.P.I.		dott. Sergio Zauli
lavoratori	componente effettivo	componente supplente
C.G.I.L.	sig. Leone Rivara	sig. Laura Dargenio
C.I.S.L.	sig. Francesco Quarta	sig. Lezina Mazreku
C.I.S.L.	sig. Matteo Luppi	sig. Graziano Maspero
U.I.L.	sig. Michele Barresi	sig. Davide Valeri

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del DLgs n. 104 del 2 luglio 2010, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

Como, 8 aprile 2011

Il direttore provinciale: CAMPI

11A05388

DECRETO 14 aprile 2011.

Integrazione alla commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione presso la provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 22/2010 del 23/11/2010 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di cui all'art .14 della legge 08/08/1972 n. 457 per l'esame delle domande per il conseguimento del trattamento di integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato;

Vista la nota prot. n. 10804 del 15 febbraio 2011 della Divisione I -Direzione generale delle Risorse Umane e AA.GG. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale, stante il mutato riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni a seguito della novella del Titolo V della Costituzione, è stata condivisa l'interpretazione secondo cui il componente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della predetta Commissione debba essere sostituito da un rappresentante delle Regioni o delle Province autonome;

Vista la nota prot. n. 76365 del 25 marzo 2011, con la quale la Direzione generale agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie della regione Emilia Romagna, ha comunicato che, in relazione alla legge regionale

30/05/1997 n. 15, la competenza alla nomina nella Commissione sopra citata spetta alla provincia;

Vista la nota prot. n. 19062/3/2011 del 1° aprile 2011, con cui il Servizio Sviluppo economico, agricoltura e promozione del territorio della provincia di Reggio Emilia ha segnalato i propri rappresentanti in seno alla Commissione;

Decreta

l'integrazione alla Commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 di:

un componente titolare - l'ing. Francesco Capuano, Dirigente del Servizio Sviluppo economico, agricoltura e promozione del territorio;

un componente supplente - il P.A. Fausto Fini, responsabile dell'Unità Operativa avversità naturali e controlli del Servizio Sviluppo economico, agricoltura e promozione del territorio, entrambi in rappresentanza della Provincia di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed il Bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Reggio Emilia, 14 aprile 2011

Il direttore provinciale: BERTONI

11A05463

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2011.

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2011, trasmesso alla Commissione europea con nota del 25 giugno 2010, prot. n. 6453;

Vista la ripartizione della dotazione finanziaria OCM Vino relativa all'anno 2011, disposta con decreto direttoriale 26 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2010;

Vista la modifica al programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2011, concernente le integrazioni apportate alla scheda della misura degli investimenti volte ad individuare i criteri di demarcazione e complementarità con gli interventi di sostegno previsti nell'ambito dell'articolo 28, del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la nota 1° dicembre 2010, prot. 10029, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica predetta;

Visto l'articolo 103-*duodecies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, concernente l'entrata in applicazione della predetta modifica;

Ritenuta la necessità di attuare le disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 1234/07 e (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la misura degli investimenti;

Acquisita l'intesadella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 10 febbraio 2011

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;

Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Agea: Organismo di Coordinamento Agea;

OP: Organismi pagatori;

regolamento: il regolamento (CE) n. 1234/07 e successive modifiche;

regolamento attuativo: il regolamento CE n. 555/2008;

dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di raggiungimento di una maggiore competitività, riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:

la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento;

lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento.

2. Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati, ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi.

3. Le operazioni contemplate nella domanda di aiuto, di cui all' articolo 4, devono essere realizzate entro il termine stabilito da Agea e, comunque, in tempo utile per consentire l'effettuazione del controllo in loco previsto all'articolo 19 del regolamento attuativo e la successiva erogazione dell'aiuto, che deve avvenire entro la fine dell'esercizio finanziario comunitario in cui è stata presentata la domanda di aiuto. Qualora l'investimento preveda operazioni da realizzarsi nel corso di due anni, l'erogazione dell'aiuto avviene entro la fine dell'esercizio finanziario comunitario successivo a quello di presentazione della domanda, secondo quanto riportato all' articolo 5 comma 5.

4. L'elenco dettagliato delle operazioni ammesse è riportato nell'Allegato 1 al presente decreto redatto in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarietà di cui alla nota 1 dicembre 2010.

5. Ai sensi dell'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/07, non può essere concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

6. Le Regioni adottano le determinazioni per applicare la misura degli investimenti, ivi compresa l'individuazione di eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo nonché specifici criteri di priorità. A tal fine trasmettono, al Ministero e ad Agea, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, i provvedimenti adottati .

7. Il Ministero, verifica la conformità alla normativa comunitaria delle disposizioni adottate dalle Regioni e formula eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

8. Le Regioni, dopo aver inviato al Ministero le determinazioni previste al comma 5 del presente articolo, possono, sotto la propria responsabilità, dare applicazione alla misura degli investimenti senza attendere il decorso del termine previsto al comma 6.

Art. 3.

Beneficiari

1. Beneficiano del premio per gli investimenti di cui al successivo articolo 5 le microimprese, le piccole e medie imprese così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, la cui attività sia:

a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

c) l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

d) in via prevalente, l'elaborazione l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione.

2. Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 Mio EUR, l'intensità massima degli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 5 è dimezzata.

3. Le imprese beneficiarie di cui ai comma 1 e 2 accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/09.

Art. 4.

Presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande, per beneficiare del premio, sono presentate all'OP competente, secondo le modalità stabilite da Agea che, d'intesa con le Regioni, stabilisce altresì tutte le altre modalità applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo, le procedure di autorizzazione ai pagamenti e la gestione del flusso delle informazioni. Tali modalità consentono di

disporre delle informazioni per inviare alla Commissione UE gli indici di valutazione dell'efficacia della misura come previsto nel piano di sostegno inviato alla Commissione UE.

2. La domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:

Nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;

Descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale e la tempistica di realizzazione delle stesse;

Una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.

Art. 5.

Definizione del sostegno

1. Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni classificate come Regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n.1083/2006, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.

2. Il limite massimo di cui al comma 1 è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regione di convergenza, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.

3. Le Regioni determinano l'aiuto da erogare in relazione a ciascuna operazione di cui all'Allegato 1, nel limite massimo delle percentuali di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. L'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto. Tuttavia, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni. Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto.

5. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto richiesto per un importo che non può superare il 20% dell'importo dell'aiuto stesso. L'importo dell' anticipo può essere aumentato fino ad un massimo del 50% dell'aiuto concesso, qualora sia adottata una base normativa che lo consenta. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

6. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento.

7. Non sono comunque ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

b) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Al fine di agevolare l'attuazione della misura ed il pieno utilizzo delle risorse l'allegato 1 al presente decreto è modificato dal Ministero con proprio provvedimento, senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa comunicazione delle Amministrazioni regionali e delle Province autonome.

2. Se erogano aiuti integrativi le Regioni compilano la Tabella 5 dell'Allegato VIII quater del regolamento attuativo, come modificato dal regolamento n. 702/2009 e lo trasmettono al Ministero entro il 20 febbraio di ciascun anno e, per la prima volta, il 20 giugno 2011.

3. L'OP comunica al Ministero ed alle Regioni il numero di imprese beneficiarie, il volume totale dell'investimento ed il numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti, trattamenti o tecnologie, entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive registro n. 2, foglio n. 24

ALLEGATO

REGIONE	OPERAZIONE	Presente nel PSR	NOTE
PIEMONTE	1. Punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione 1 a) Investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione. 1b) Investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione. 2. Acquisto di recipienti e contenitori per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini 3. Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, commercializzazione e conservazione del prodotto 3a) Cantina 3b) Cantina fuori terra 3c) Cantina interrata 3d) Fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli 3e) Riattamento di strutture per la trasformazione aziendale 3f) Fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli 3g) Riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli 3h) Fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli 3i) Riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli 3l) Attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli 3m) Attrezzature per conservazione prodotti	NO NO NO	Le operazioni relative ai punti 1 e 2 sono sempre state escluse dalla misura 123 del PSR nel periodo di programmazione 2007 – 2013. Le operazioni riconducibili alla misure 121 saranno completamente escluse dal PSR a partire dal 1 gennaio 2011. Si evidenzia inoltre che le operazioni sopraindicate non sono presenti in altre misure del PSR periodo di programmazione 2007 - 2013 Per le operazioni da 3a a 3s la Regione ha presentato la richiesta di modifica del PSR al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 ottobre 2010. Il Comitato ha accettato la modifica del PSR periodo di programmazione 2007 – 2013. Pertanto tutte le misure elencate da 1 a 3s), a partire dal 1 gennaio 2011 sono escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 ed in modo particolare dalle misure 121 e 123 e saranno finanziate nell'ambito OCM Vino - PNS. La Regione porrà in atto tutte le procedure amministrative e di controllo necessarie a garantire che non vi sia un doppio finanziamento.

	vitivinicoli 3n) Attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli 3o) Attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli 3p) Macchine per distribuzione acque reflue in cantina 3q) Impianto trasformazione conservazione commercializzazione vino 3r) Impianto depurazione reflui cantina 3s) Impianto trattamento reflui cantina		
LOMBARDIA	1. Acquisto di barriques per le aziende agricole 1a) Acquisto di botti di legno per l'invecchiamento dei vini. 2. Acquisto di macchine e/o attrezzature per la movimentazione del magazzino di cantina (muletti e similari) 3. Investimenti materiali per la costruzione e/o la ristrutturazione di uffici aziendali 3a) Realizzazione di uffici aziendali 3b) Ammodernamento delle strutture esistenti. 4. Dotazioni utili all'allestimento di uffici aziendali 4a) Acquisto materiali per il miglioramento dell'efficienza della struttura operativa 5. Allestimento di punti vendita al dettaglio 5a) Investimenti materiali per l'esposizione e la vendita	NO NO NO NO NO	Tutte le operazioni indicate dal punto 1 al punto 6 sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123

	aziendale dei prodotti vitivinicoli. 6. Creazione siti internet riferiti a singoli marchi aziendali	NO	
PROVINCIA DI TRENTO	1. Acquisto di barriques 1a) Acquisto di botti di legno per l'invecchiamento dei vini	NO	Le operazioni indicate sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123
PROVINCIA DI BOLZANO	1. Investimenti per macchine e attrezzature agricole. 1a) Acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine ed attrezzature per la trasformazione del vino 1b) Acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione del vino 1c) Acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine ed attrezzature per lo stoccaggio del vino	NO	Le operazioni indicate dal punto 1 al punto 1c) sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123
FRIULI VENEZIA GIULIA	1. Acquisto di barriques 1 a) Acquisto di botti di legno per l'invecchiamento dei vini	NO	Le operazioni indicate sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123
UMBRIA	1. Investimenti per show rooms, punti vendita extra	NO	A decorrere dal 1 aprile 2011 le domande di

	aziendali. 2. Investimenti strutturali per la logistica e per la commercializzazione. 3. Acquisizione di immobili ed investimenti immateriali finalizzati all'aggregazione di imprese	NO NO .	aiuto che prevedono investimenti aziendali ed extra aziendali per la trasformazione e la commercializzazione nel settore del vino saranno finanziate esclusivamente con le risorse dell'OCM Vino. Pertanto a decorrere da tale data non saranno accettate domande per le stesse operazioni previste dalle misure 121 e 123 del PSR periodo di programmazione 2007-2013. La Regione porrà in atto tutte le procedure amministrative e di controllo necessarie a garantire che non vi sia un doppio finanziamento
PUGLIA	1. Punti vendita e sale per la degustazione extra aziendali sul territorio nazionale e nei paesi Comunitari 1 a) costruzione delle infrastrutture 1b) acquisizione delle infrastrutture 1c) restauro delle infrastrutture 1d) ammodernamento delle infrastrutture 1e)arredamento delle infrastrutture 2. Attività di e-commerce - "Cantina virtuale" - Piattaforme web finalizzate al commercio elettronico 3. Logistica a sostegno della filiera vitivinicola 3a) Show – room, 3b) realizzazione di network 3c) realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche (razionalizzare e meglio organizzare la catena trasporto – stoccaggio – distribuzione in modo strategico, garantendo una penetrazione efficace delle merci sui mercati nazionali ed internazionali).	NO NO NO	Le operazioni descritte dal punto 1 al punto 3 ed in particolare le operazioni del punto 1 (vendite extra aziendali) e del punto 2 (attività di e-commerce) sono totalmente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123. Per quanto riguarda la misura 313 si precisa che al suo interno non sono previsti finanziamenti specifici al settore vitivinicolo e che comunque non sono previsti finanziamenti per la realizzazione di una piattaforma web

CAMPANIA	1 .Punti vendita extra aziendali 1 a) Investimenti per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione 1b) Investimenti per la vendita dei prodotti vitivinicoli, 2. Attività di e-commerce 2 a) Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico 3. Piattaforme logistiche 3 a) Realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche 3b) miglioramento - razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione	NO NO NO	Tutte le operazioni elencate dal punto 1 al punto 3 sono a beneficio del settore vitivinicolo e saranno finanziate con i fondi dell'OCM Vino. Le operazioni descritte sono pertanto escluse dal finanziamento con i fondi del PSR 2007 – 2013 e conseguentemente sono completamente escluse dalle misure 121 e 123. Nella misura 313 sono esclusi finanziamenti al settore vitivinicolo
SARDEGNA	1. Attività di e-commerce 1 a) Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico 2. Realizzazione show-room e negozi esperenziali 2 a) Investimenti materiali e immateriali per la creazione di spazi per la commercializzazione dei vini (tra gli investimenti immateriali i si segnalano: onorari, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze) 3. Acquisto barriques e piccoli vasi vinari con capienza fino a 50 hl 3 a) Acquisto di botti di legno per l'invecchiamento dei	NO NO* NO*	Le operazioni 2, 3 e 4 (indicate con NO*) saranno oggetto della modifica del PSR per la quale la Regione ha presentato la richiesta di modifica. La seduta è prevista per il prossimo mese di novembre. Tutte le operazioni indicate nella tabella saranno, pertanto, finanziate esclusivamente con i fondi dell'OCM vino nell'ambito del PNS a partire dall'annualità 2011. Al fine di evitare la sovrapposizione tra gli investimenti previsti dal PSR e quelli previsti dal PNSV verranno effettuati controlli incrociati sia in sede di ammissibilità al finanziamento da parte

	vini al fine di migliorare il rendimento globale dell'impresa 4. Realizzazione laboratori e acquisto relativa strumentazione 4 a) Investimenti per l'acquisto di beni e di tutta la strumentazione finalizzata al controllo di qualità dei prodotti vitivinicoli. 4b) Acquisto di macchinari ed attrezzature per il campionamento, l'analisi, la gestione e la distribuzione dei prodotti vitivinicoli 4c) Investimenti per l'adozione di sistemi di qualità e tracciabilità di processo e di prodotto.	NO*	dell'Agenzia ARGEA – Sardegna sia al momento della liquidazione dell'aiuto da parte dell'Organismo Pagatore AGEA.
LAZIO	1. realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di condizionamento , trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali anche al fine del miglioramento ambientale 2. Acquisto di nuove macchine ed attrezzature, ivi compreso il materiale informatico, per l'introduzione di moderne ed innovative tecnologie 3. Introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto 4. Interventi volti al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica 5. acquisto di macchinari, di impianti tecnologici e	NO NO NO NO NO	Le operazioni indicate dal punto 1 al punto 5, relative al settore vitivinicolo, attualmente presenti solo nella misura 123 del PSR Lazio, periodo di programmazione 2007 – 2013, dal 31 marzo 2011 saranno finanziabili esclusivamente nell'ambito della misura "Investimenti" dell'OCM Vino. La Regione porrà in atto tutte le procedure amministrative e di controllo necessarie a garantire che non vi sia un doppio finanziamento.

	attrezzature nuove comprese quelle informatiche ed i relativi programmi, impiegate nella produzione vitivinicola o nelle attività di trasformazione e commercializzazione		
EMILIA ROMAGNA	1. Investimenti materiali per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli (punti vendita) da realizzarsi presso la struttura di trasformazione /commercializzazione o presso altri sedi come previsto dalla normativa nazionale 2. Investimenti immateriali per la creazioni e/o implementazione di siti internet finalizzati all'e-commerce	NO NO	Queste operazioni sono finanziabili solo nella misura "Investimenti" OCM Vino per le tipologie di beneficiari della misura 123 del PSR. Detta modifica al PSR è stata già approvata dalla Commissione UE ed entrerà in vigore dalla data della decisione comunitaria (PSR versione 5).
MARCHE	1. Punti vendita extra aziendali finalizzati alla commercializzazione dei vini regionali 1 a) investimenti per la costruzione di punti vendita esclusivamente extra aziendali ma in ambito regionale per la commercializzazione dei vini regionali. 1b) Investimenti per la ristrutturazione di punti vendita esclusivamente extra aziendali ma in ambito regionale per la commercializzazione dei vini regionali. 1c) investimenti per l'allestimento di punti vendita esclusivamente extra aziendali ma in ambito regionale per la commercializzazione dei vini regionali.	NO	Le operazioni descritte sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007-2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121, 123 e 313.
VENETO	1- Acquisto di hardware e software Acquisto di attrezzature informatiche e relativi	NO (*)	(*) Le operazioni 1, 2, 3 sono attualmente presenti nelle misure 121, 123 del PSR

	programmi finalizzati a: - Gestione aziendale - Controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto - Sviluppo di reti di informazione e comunicazione - Commercializzazione4 delle produzioni 2. Acquisto di botti di legno - Acquisto botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG). 3. Acquisto attrezzature laboratorio di analisi - Acquisto strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve. Dei mosti e dei vini frizzanti al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni. 4. Allestimento punti vendita al dettaglio extra aziendali - Acquisto attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli.	 NO (*) NO (*) NO	Veneto. La Regione Veneto inoltrerà a breve alla CE la modifica del proprio PSR in modo che le suddette operazioni non possano essere attuate nell'ambito del PSR e siano, quindi, finanziate esclusivamente dal PNSV. L'operazione di cui al punto 4, non prevista dal PSR, verrà finanziata esclusivamente dal PNSV. La verifica che un beneficiario riceva il contributo solo da una forma di sostegno è garantita comunque dall'Organismo pagatore regionale che gestisce i procedimenti amministrativi relativi sia all'OCM vitivinicola che allo sviluppo rurale. La demarcazione ha efficacia a partire dalle domande di aiuto presentate all'Organismo pagatore successivamente al 15 ottobre 2010.
SICILIA	1- Realizzazione di punti vendita extra aziendali, comprensivi di sale di degustazione 1a) investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli e la degustazione e le relative attrezzature 1b) investimenti materiali per la vendita dei	NO	Tutte le operazioni descritte sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007-2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121, 123 e 313.

	prodotti vitivinicoli e la degustazione ivi comprese le attrezzature anche informatiche 2- Acquisto di barriques 2a) acquisto di botti in legno per l'invecchiamento dei vini 3- Attività di E-Commerce "cantina virtuale" 3a) piattaforme web finalizzate al commercio elettronico	 NO NO	
ABRUZZO	1 – Punti vendita extra-aziendali: - Investimenti per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione. 2 – Attività di e-commerce: - Investimenti per l'acquisto di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie (ITC) di informazione, comunicazione per il commercio elettronico 3 - Piattaforme logistiche: - Realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche; - miglioramento - razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione 4 - Realizzazione show-room e negozi esperenziali: spazi ove i vini possono essere commercializzati in modo innovativo attraverso presentazioni suggestive ed evocative, con l'utilizzo di sistemi informativi in grado di realizzare una efficace intelligenza di	NO NO NO NO	Tutte le operazioni descritte sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007-2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121, 123 e 313.

	ambiente(proiezioni multimediale, effetti luce/suono/aromi, etc.) 5 – Investimenti finalizzati alla realizzazione di laboratori di analisi e della relativa strumentazione per il controllo di qualità dei prodotti vitivinicoli	NO	

11A05467

DECRETO 20 aprile 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio Salamini Italiani alla Cacciatora a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1778 della Commissione del 7 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 240 dell'8 settembre 2001 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora»;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2005 con il quale è stato attribuito al Consorzio Salamini Italiani alla Cacciatora il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato I.N.E.Q., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 2005 è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio Salamini Italiani alla Cacciatora a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 13 gennaio 2005 al Consorzio Salamini italiani alla cacciatora con sede in Milanofiori - Strada 4 - Palazzo Q8 - 20089 Rozzano (Milano), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 13 gennaio 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A05549

DECRETO 20 aprile 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Isvea S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 5 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 148 del 26 giugno 2008 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (SI), Via Basilicata, 1 - 3, località Fosci è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 novembre 2010 e perfezionata in data 18 aprile 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 marzo 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), Via Basilicata, 1 - 3, località Fosci, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 marzo 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (Acidità)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi: miristico, palmitico, palmitoleico, margarico, margaloreico, stearico, oleico, linoleico, arachico, linolenico, eicosanoico, beenico, lignocerico	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto: K232, K270, DK	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

11A05550

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 aprile 2011.

Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare l'articolo 28, comma 6, che stabilisce che, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione e che, in particolare, i suddetti Ministri definiscono, con proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore gas.

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attività di distribuzione e il regime di transizione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n.239, recante riordino del settore energetico la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera *c)* secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;

Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, ed in particolare l'articolo 23 relativo ai nuovi termini del regime di transizione nell'attività di distribuzione;

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-*bis*, comma 1, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 23-*bis*, concernente servizi pubblici locali di rilevanza economica, che, al comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute a tutti i servizi pubblici locali e la prevalenza sulle relative discipline di settore con esse incompatibili;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto in particolare l'articolo 30, comma 26, della suddetta legge che fa salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e dell'articolo 46-*bis* del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, stabilendo inoltre in capo al Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la determinazione degli ambiti territoriali minimi

di cui al citato articolo 46-*bis*, comma 2, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali e che in ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale;

Ritenuto che per il gestore subentrante si debba prevedere l'obbligo di assunzione del personale dei gestori uscenti addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale sia per governare gli effetti sociali connessi, sia in quanto il personale in esame assicura l'esperienza, la conoscenza degli impianti e la continuità del servizio e, in definitiva, una migliore sicurezza e qualità del servizio;

Ritenuto che, essendo i modelli operativi delle imprese nella distribuzione gas molto eterogenei, debba rientrare nell'obbligo di assunzione del gestore entrante anche il personale dei centri di servizio che si occupa di aspetti gestionali relativi al territorio, anche svolgendo funzioni di coordinamento di varie gestioni locali, dislocato in sedi differenti rispetto agli impianti e rispetto alla sede centrale, applicando nell'ultimo caso un criterio di prevalenza sul numero dei clienti e una quota parte di personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi;

Ritenuto che nel passaggio del personale dal gestore uscente al gestore subentrante si debbano evitare comportamenti opportunistici da parte del gestore uscente e ostacoli al processo di efficienza operativa e che quindi l'obbligo debba essere limitato ad un numero di addetti che risulti, 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando di gara, in forza all'impresa concessionaria o ad una società interamente controllata da essa o alla sua controllante per la gestione degli impianti oggetto di gara, come risulta dal Libro Unico del Lavoro dell'impresa, e che a meno di giustificazioni legate a specificità locali tale numero debba essere inferiore ad un valore di riferimento ritenuto una soglia di efficienza per la gestione di impianti di distribuzione su un territorio dell'estensione dei nuovi ambiti territoriali minimi, tenendo conto che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha fissato un recupero di produttività per il terzo periodo di regolazione al 5,4 % per le grandi imprese e a 3,2% per le piccole imprese;

Ritenuto che al personale eventualmente in esubero si debbano applicare gli ammortizzatori sociali legalmente previsti oltre a conservare un diritto di priorità di assunzione, a parità di qualifica ed esperienza lavorativa richiesta, qualora il gestore subentrante, nei due anni successivi al subentro, necessiti di nuovo personale per gli impianti di distribuzione di cui ha assunto la gestione per effetto del nuovo affidamento;

Ritenuto che l'affidamento del servizio, in particolare quando esso avverrà per ambiti territoriali minimi comporterà necessariamente un diverso modello di organizzazione del servizio, con necessità di riqualificazione e riorganizzazione del personale addetto alla gestione degli impianti e che tali processi debbano prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che, benché la direttiva 2001/23/CE non sia applicabile in quanto ha come ambito di applicazione il trasferimento di imprese o di parti di imprese, purché l'entità economica trasferita conservi la propria identità, mentre il solo trasferimento del personale oggetto del presente decreto non permetterebbe di conservare la identità dell'entità economica di partenza, non comprendendo il trasferimento di mezzi, di sale operative, di procedure e sistemi informatici con cui il personale opera, tuttavia la stessa direttiva fornisca indicazioni generali per l'emanazione del presente decreto, in particolare sulla previsione di fornire una adeguata informazione ai lavoratori e di introdurre specifiche misure per il mantenimento dei diritti dei lavoratori;

Ritenuto che, per ragioni di competitività, le imprese concorrenti debbano partecipare ad ogni gara a pari condizioni dal punto di vista del costo del personale e che quindi debbano impegnarsi, fin dalla domanda di partecipazione alla gara, ad applicare, in caso di aggiudicazione della gara, il contratto nazionale unico del settore gas a tutto il personale e a mantenere al personale dei gestori uscenti le condizioni economiche in atto;

Ritenuto urgente emanare il presente decreto con riferimento sia agli affidamenti per singolo Comune che per gli affidamenti per ambiti territoriali minimi;

Considerato che in merito alle disposizioni contenute nel presente decreto, al fine di individuare strumenti utili a governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti degli impianti di distribuzione del gas, si sono tenute riunioni con le maggiori organizzazioni sindacali, in particolare in data 26 novembre 2009, 22 gennaio 2010, 27 aprile 2010 e 22 luglio 2010,.oltre che con le associazioni delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale è il personale, direttamente dipendente dalla società concessionaria o da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purché al 100%, che svolge, indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle seguenti funzioni sull'impianto di distribuzione oggetto di gara: installazione e manutenzione condotte e impianti; allacciamento clienti; direzione lavori; programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione impianti, coordinamento tecnico gestione impianti, reperibilità, gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attività di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio, protezione catodica, manutenzione impianti di telecontrollo, budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di lettura dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali, posa, sostituzione e spostamento contatore; pronto intervento; lettura contatori; gestione della qualità del servizio specifica dell'impianto. E' escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali.

2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa, l'ingegneria, il vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la

gestione centralizzata della qualità del servizio, il servizio legale, i servizi amministrativi, la gestione del personale, il servizio di supporto informatico, il call center, la gestione del patrimonio e dei servizi.

Art. 2.

Tutela dell'occupazione del personale

1. Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio.

2. La risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 non comporta l'obbligo di liquidazione dell'indennità di preavviso. Il gestore uscente deve darne comunicazione per iscritto, almeno 25 giorni prima, alle rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art.19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità interessate, nonché alle associazioni di categoria.

3. L'obbligo per il gestore subentrante di cui al comma 1 è limitato ad un numero di addetti per singolo gestore uscente non superiore alla somma del personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione oggetto di gara e ad una quota parte del personale che svolge funzioni centrali pari alla percentuale dei punti di riconsegna gestiti dal gestore uscente negli impianti oggetto di gara rispetto al totale dei punti di riconsegna gestiti dallo stesso gestore a livello nazionale, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore uscente in conformità con il Libro Unico del Lavoro e relativa alla situazione 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando di gara. Tale numero di addetti deve inoltre soddisfare la verifica di congruità di cui al comma 4.

4. Qualora il numero complessivo di addetti di cui al comma 3 comporti un numero di punti di riconsegna gestiti per addetto inferiore al valore soglia di 1500, il gestore uscente è tenuto a giustificarlo alla stazione appaltante sulla base di specificità locali. Qualora la stazione appaltante non ritenga sufficiente la giustificazione, il numero di addetti con obbligo di assunzione di cui al comma 3 è limitato ad un valore tale che il numero dei punti di riconsegna gestiti per addetto non sia inferiore al valore soglia di cui sopra o al 90% della media dei valori presentati dalle altre imprese che operano all'interno del territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara, qualora tale media sia inferiore a 1500.

5. In caso di limitazione del numero degli addetti in base ai criteri di cui al comma 4, ha priorità di assunzione il personale che opera nel territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara e, successivamente, l'eventuale personale con sede di lavoro al di fuori di esso , con priorità per chi opera in sedi più prossime a tale territorio.

6. Al personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione e al personale che svolge funzioni centrali, che in seguito alle limitazioni di cui ai commi 3 e 4, risulti in esubero, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa per le singole tipologie di impresa. Per i lavoratori dipendenti delle imprese a capitale interamente pubblico, si applicano gli ammortizzatori sociali in deroga, incluse le eventuali proroghe come ammesse dalla normativa vigente. Inoltre, per i due anni successivi alla data di inizio dell'affidamento della gestione della rete di distribuzione, il gestore subentrante si impegna alla loro assunzione, salvo espressa rinuncia degli interessati, prima di procedere a nuove assunzioni, a parità di esperienza e qualifica, per le località di cui ha assunto la gestione per effetto del nuovo affidamento.

Art. 3.

Processi di riorganizzazione

1. Il gestore subentrante si impegna a coinvolgere fattivamente i rappresentanti dei sindacati di categoria nel processo di riorganizzazione e di riqualificazione del personale successivo all'affidamento del servizio.

Art. 4.

Applicazione del contratto nazionale di lavoro settore gas

1. Il gestore subentrante ha l'obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro unico del settore gas a tutto il proprio personale.

2. Il legale rappresentante di ogni impresa concorrente alla gara e di ogni partecipante ad un raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio ordinario concorrente, in sede di domanda di partecipazione alla gara, sottoscrive, a pena di esclusione dalla gara medesima, una dichiarazione in cui, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a rispettare l'obbligo di cui al comma 1, nonché quelli relativi agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e nei siti internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 aprile 2011

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

11A05511

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 aprile 2011.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i *referendum* consultivi indetti dalla regione Campania per i giorni 5 e 6 giugno 2011. (Deliberazione n. 106/11/CSP)

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2011;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo» e successive modificazioni;

Visto lo Statuto della Regione Campania, approvato ai sensi dell'art. 123, comma 2, della Costituzione e pubblicato sul bollettino della regione Campania 26 febbraio 2009, n. 13, e, in particolare, l'art. 14 che prevede l'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, del *referendum* consultivo delle popolazioni interessate dalle proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali;

Vista la legge regionale 30 aprile 1974, n. 54 in tema di istituzione di nuovi comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni della Regione Campania;

Considerato che il Consiglio regionale della regione Campania, con proprie deliberazioni, ha dichiarato l'ammissibilità dei seguenti *referendum* consultivi: *a) referendum* consultivo sulla proposta di legge concernente l'acquisizione del Rione Bagno del Comune di Aversa al comune di Cesa (deliberazione 19 gennaio 2010); *b) referendum* consultivo sulla proposta di legge concernente la variazione della denominazione del Comune di Centola in Centola Palinuro (deliberazione 21 gennaio 2009); *c) referendum* consultivo sulla proposta di legge concernente la costituzione del Comune unico di Ischia (deliberazione 20 dicembre 2010);

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 123 del 28 marzo 2011, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Campania 4 aprile 2011, n. 22, con la quale è stata individuata nei giorni 5 e 6 giugno 2011 la data di convocazione dei Comizi elettorali per i *referendum* consultivi della Regione Campania e sono stati formulati i relativi quesiti referendari;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Udita la relazione del commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti di cui al *referendum* consultivo popolare della Regione Campania - avente ad oggetto: I quesito «Volete che le circoscrizioni dei comuni di "Aversa" e di "Cesa" vengano modificate secondo il piano pubblicato?»; II quesito «Volete che il comune di "Centola" assuma la nuova denominazione di "Centola Palinuro"?»; III quesito «Volete che sia istituito il nuovo comune di "Ischia" mediante la fusione dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana»? - fissato per i giorni 5 e 6 giugno 2011, nei territori interessati dalla consultazione referendaria, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche

all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al *referendum* disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative e/o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 6 giugno 2011.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 28 aprile 2011

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MARTUSCIELLO

11A05727

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucosio Baxter»

Estratto determinazione n. 2177/2011

Medicinale: GLUCOSIO BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A. - piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Confezioni:

«10% soluzione per infusione» 30 sacche viaflo da 250 ml - A.I.C. n. 040258016/M (in base 10) 16DLH0 (in base 32);

«10% soluzione per infusione» 36 sacche viaflo da 250 ml - A.I.C. n. 040258028/M (in base 10) 16DLHD (in base 32);

«10% soluzione per infusione» 20 sacche viaflo da 500 ml - A.I.C. n. 040258030/M (in base 10) 16DLHG (in base 32);

«10% soluzione per infusione» 24 sacche viaflo da 500 ml - A.I.C. n. 040258042/M (in base 10) 16DLHU (in base 32);

«10% soluzione per infusione» 10 sacche viaflo da 1000 ml - A.I.C. n. 040258055/M (in base 10) 16DLJ7 (in base 32);

«10% soluzione per infusione» 12 sacche viaflo da 1000 ml - A.I.C. n. 040258067/M (in base 10) 16DLJM (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: glucosio (come monoidrato): 100,00 g/l - ogni ml contiene 100 mg di glucosio (come monoidrato);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione prodotto finito, controllo, confezionamento e rilascio: Bieffe Medital S.A. - Ctra de Biescas, Senegüé - 22666 Sabiñanigo (Huesca) Spagna.

Produzione del principio attivo:

Roquette Frères. La Haute Loge, 62080 Lestrem, Francia;

Roquette Frères America Inc. 1417 Exchange Street 52632 Keokuk, Iowa USA;

Cargill S.L.U., C/marie Curie, 6 - 08760 Martorell, Barcellona, Spagna.

Indicazioni terapeutiche: «Glucosio Baxter», 10% soluzione per infusione è indicato per:

fornire carboidrati da solo o, come richiesto, durante la nutrizione parenterale;

prevenire e trattare l'ipoglicemia;

reidratare in caso di perdita di liquidi e stati di disidratazione in pazienti con elevato-bisogno di carboidrati;

diluire medicinali compatibili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10% soluzione per infusione» 30 sacche viaflo da 250 ml - A.I.C. n. 040258016/M (in base 10) 16DLH0 (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«10% soluzione per infusione» 36 sacche viaflo da 250 ml - A.I.C. n. 040258028/M (in base 10) 16DLHD (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

«10% soluzione per infusione» 20 sacche viaflo da 500 ml - A.I.C. n. 040258030/M (in base 10) 16DLHG (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

«10% soluzione per infusione» 24 sacche viaflo da 500 ml - A.I.C. n. 040258042/M (in base 10) 16DLHU (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

«10% soluzione per infusione» 10 sacche viaflo da 1000 ml - A.I.C. n. 040258055/M (in base 10) 16DLJ7 (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

«10% soluzione per infusione» 12 sacche viaflo da 1000 ml - A.I.C. n. 040258067/M (in base 10) 16DLJM (in base 32); classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Glucosio Baxter», è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05387

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Iasar»

Estratto determinazione n. 2178 / 2011

MEDICINALE: IASAR

TITOLARE AIC: EG S.p.A. - Via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano

Confezione

"2 mg/ml soluzione per infusione" 1 flacone da 50 ml

AIC n. 038872014/M (in base 10) 1528YG (in base 32)

Confezione

"2 mg/ml soluzione per infusione" 1 flacone da 100 ml

AIC n. 038872026/M (in base 10) 1528YU (in base 32)

Confezione

"2 mg/ml soluzione per infusione" 1 flacone da 200 ml

AIC n. 038872038/M (in base 10) 1528Z6 (in base 32)

Confezione

"2 mg/ml soluzione per infusione" 1 sacca non-PVC da 50 ml

AIC n. 038872040/M (in base 10) 1528Z8 (in base 32)

Confezione

"2 mg/ml soluzione per infusione" 1 sacca non-PVC da 100 ml

AIC n. 038872053/M (in base 10) 1528ZP (in base 32)

Confezione

"2 mg/ml soluzione per infusione" 1 sacca non-PVC da 200 ml

AIC n. 038872065/M (in base 10) 152901 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA: Soluzione per infusione

COMPOSIZIONE: Ciascuna confezione contiene:

Principio attivo: IASAR 100 mg/50 ml, Soluzione per infusione:

1 ml di soluzione per infusione contiene 2 mg di ciprofloxacina pari a 2,544 mg di ciprofloxacina lattato.

Ogni flaconcino o sacca non-PVC da 50 ml contiene 100 mg di ciprofloxacina (in forma di ciprofloxacina lattato).

IASAR 200 mg/100 ml, Soluzione per infusione:

1 ml di soluzione per infusione contiene 2 mg di ciprofloxacina pari a 2,544 mg di ciprofloxacina lattato.

Ogni flaconcino o sacca non-PVC da 100 ml contiene 200 mg di ciprofloxacina (in forma di ciprofloxacina lattato).

IASAR 400 mg/200 ml, Soluzione per infusione:

1 ml di soluzione per infusione contiene 2 mg di ciprofloxacina pari a 2,544 mg di ciprofloxacina lattato.

Ogni flaconcino o sacca non-PVC da 200 ml contiene 400 mg di ciprofloxacina (in forma di ciprofloxacina lattato).

Eccipienti:

Acido lattico

Sodio cloruro

Acido cloridrico per aggiustare il pH

Acqua per preparazioni iniettabili

CONTROLLO, RILASCIO DEI LOTTI:

Peckforton Pharmaceuticals LTD, Crewe Hall, Crewe, Cheshire CW1 6UL (Regno Unito)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO:

Claris Lifesciences (UK) LTD - Chacharwadi – Vasana, Ahmedabad – 382213 India

CONTROLLO:

Bodycote Materials Testing LTD

Healthcare Laboratory

Lochend Industrial Estate Newbridge,

Midlothian EH288PL (Regno Unito)

Proxy Laboratories B.V.

Archimedesweg 25, 2333 CM Leiden (Olanda)

El Spol. S.R.O.

Radlinskeho 17A, 05201 Spisska *Nova* Ves (Slovacchia)

CONFEZIONAMENTO (secondario)

Segetra SAS

Via Milano, 85 – 20078

San Colombano al Lambro (Milano)

RILASCIO DEI LOTTI

Svizera Europe B.V., Antennestraat 43, 1322 AH, Almere, Olanda

Eurogenerics NV, Heizel Esplanade b22, 1020 Brussels, Belgio

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:

Matrix Laboratories Limited Plot N. da 38 a 40, da 49 a 51, Phase IV, IDA Jeedimetla, Hyderabad, Andhra Pradesh, India

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

La soluzione per infusione di ciprofloxacina è indicata nel trattamento delle infezioni

riportate sotto. Prima di iniziare la terapia, si deve prestare particolare attenzione alle informazioni disponibili sulla resistenza alla ciprofloxacina.

Si raccomanda di fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Adulti

- Infezioni delle basse vie respiratorie sostenute da batteri Gram-negativi
- riacutizzazioni di bronco pneumopatia cronica ostruttiva
- infezioni broncopolmonari in corso di fibrosi cistica o di bronchiectasie
- polmonite
- Otite media cronica purulenta
- Riacutizzazioni di sinusite cronica, particolarmente se causate da batteri Gram-negativi
- Infezioni delle vie urinarie
- Epididimo-orchite, compresi i casi da Neisseria gonorrhoeae
- Malattia infiammatoria pelvica, compresi i casi da Neisseria gonorrhoeae

Nelle infezioni dell'apparato genitale di cui sopra, qualora siano sostenute da Neisseria gonorrhoeae o ritenute tali, è particolarmente importante ottenere informazioni locali sulla prevalenza di resistenza alla ciprofloxacina e confermarne la sensibilità tramite prove di laboratorio.

- Infezioni del tratto gastroenterico (ad es. diarrea del viaggiatore)
- Infezioni intraddominali
- Infezioni della cute e dei tessuti molli causate da batteri Gram-negativi
- Otite esterna maligna
- Infezioni ossee ed articolari
- Trattamento di infezioni in pazienti neutropenici
- Profilassi di infezioni in pazienti neutropenici
- Antrace inalatorio (profilassi e terapia dopo esposizione)

Bambini e adolescenti

- Infezioni broncopolmonari in corso di fibrosi cistica, causate da Pseudomonas aeruginosa
- Infezioni complicate delle vie urinarie e pielonefrite
- Antrace inalatorio (profilassi e terapia dopo esposizione)

La ciprofloxacina può anche essere usata per trattare infezioni gravi nei bambini e negli adolescenti, qualora lo si ritenga necessario.

Il trattamento deve essere iniziato solo da medici con esperienza nel trattamento della fibrosi cistica e/o di infezioni gravi nei bambini e negli adolescenti.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"2 mg/ml soluzione per infusione" 1 flacone da 50 ml

AIC n. 038872014/M (in base 10) 1528YG (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 4,00
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 6,60
Confezione
“2 mg/ml soluzione per infusione” 1 flacone da 100 ml
AIC n. 038872026/M (in base 10) 1528YU (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 8,95
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 14,77
Confezione
“2 mg/ml soluzione per infusione” 1 flacone da 200 ml
AIC n. 038872038/M (in base 10) 1528Z6 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 20,35
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 33,59
(classificazione ai fini della fornitura)
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IASAR
è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E’ approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05468

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Imecitin»

Estratto determinazione n. 2179 / 2011

MEDICINALE: IMECITIN
TITOLARE AIC:
ACTAVIS Group PTC ehf – Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður (Islanda)
Confezione
“500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione” 1 flaconcino in vetro
AIC n. 040005011/M (in base 10) 164VDM (in base 32)
Confezione
“500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione” 10 flaconcini in vetro
AIC n. 040005023/M (in base 10) 164VDZ (in base 32)
FORMA FARMACEUTICA:
Polvere per soluzione per infusione
COMPOSIZIONE:
Ogni flaconcino contiene:
Principio attivo:
500 mg di imipenem (pari a 530 mg di imipenem monoidrato) e 500 mg di cilastatina (pari a 530 mg di cilastatina sale sodico.

IMECITIN 500 mg/500 mg di polvere per soluzione per infusione contengono 20 mg di sodio bicarbonato

Eccipienti:

Sodio bicarbonato

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:

Facta Farmaceutici S.p.A. – Nucleo Industriale S.Atto – S. Nicolò a Tordino (Teramo)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO:

Anfarm Hellas S.A. – Schimatri, Viotia (Grecia)

PRODUZIONE, CONTROLLO:

ACS Dobfar S.p.A. – 2: Addetta Plant – Viale Addetta, 8 – 20067 Tribiano (Milano)

PRODUTTORE PRINCIPI ATTIVI (Imipenem e Cilastatina):

ACS Dobfar S.p.A. – 2: Addetta Plant – Viale Addetta, 8 – 20067 Tribiano (Milano)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

IMECITIN è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni gravi dovute a microorganismi sensibili (vedere paragrafi 4.4 e 5.1):

- Polmonite nosocomiale o polmonite complicata acquisita in comunità che richiede ricovere in ospedale

- Infezioni complicate intra-addominali

- Infezioni complicate del tratto genitourinario

Fare riferimento alle linee guida ufficiali sull’uso appropriato degli antibatterici

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

“500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione” 1 flaconcino in vetro

AIC n. 040005011/M (in base 10) 164VDM (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 7,58

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 12,51

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IMECITIN

è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E’ approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05469

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Epaxal»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 375 dell'11 aprile 2011

Titolare AIC: Crucell italy SRL.

Specialità medicinale: EPAXAL.

Tipologia: Proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda e, considerato che il prodotto risulta essere venduto quasi esclusivamente alle ASL presso le quali gli Informatori Scientifici Farmaceutici della Crucell svolgono regolarmente la loro attività di informazione scientifica.».

Si concede per le confezioni della specialità medicinale «Epaxal» autorizzate e coinvolte dalla modifica stampati, già immesse in commercio, la dispensazione fino al totale smaltimento delle scorte a partire dal 21 maggio 2011 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/II/689 dell'11 ottobre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 22 novembre 2010.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05531

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Fixioneal»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 374 dell'11 aprile 2011

Titolare AIC: Baxter SPA.

Specialità medicinale: FIXIONEAL.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, trattandosi di formulazioni in sacca per le quali la preparazione di una nuova etichetta richiede tempi molto lunghi e, considerato che la modifica autorizzata non comporta alcun impatto sulla qualità di prodotto finito.».

Si concede per le confezioni della specialità medicinale «Fixioneal» autorizzate e coinvolte dalla modifica stampati, già immesse in commercio la dispensazione fino al totale smaltimento delle scorte a partire dal 20 aprile 2011 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/II/649 del 27 settembre 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2010.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05532

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Optinate»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 376 dell'11 aprile 2011

Titolare AIC: Gruppo Lepetit SRL.

Specialità medicinale: OPTINATE.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Optinate»:

A.I.C. n. 034570010/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034570022/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 (2x10) compresse in blister;

A.I.C. n. 034570034/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 (2x14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034570046/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 (6x14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034570059/M - «5 mg compresse rivestite con film» 140 (10x14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034570061/M - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034570073/M - «30 mg compresse rivestite con film» 28 (2x14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034570085/M - «35 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 034570097/M - «35 mg compresse rivestite con film» 2 compressa in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 034570109/M - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compressa in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 034570111/M - «35 mg compresse rivestite con film» 12 compressa in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 034570123/M - «35 mg compresse rivestite con film» 16 compressa in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 034570135/M - «35 mg compresse rivestite con film» 10 compressa in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 034570147/M - «75 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 034570150/M - «75 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 034570162/M - «75 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 034570174/M - «75 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Al,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 14 aprile 2011 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A.PC/P/128998 del 16 novembre 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 14 dicembre 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05533

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Riperimetrazione delle aree a rischio idraulico R4 sul fosso dei Forconi in Lisciano Niccone.

Il Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 10 novembre 2006, con decreto n. 15 del 7 aprile 2011, ha disposto la riperimetrazione delle aree a rischio idraulico E4 sul fosso dei Forconi nel Comune di Lisciano Niccone, riportate nella nuova Tav. n. 11.1. - Atlante delle situazioni di rischio idraulico (Reticolo secondario e minore) - della Cartografia di P.A.I., in sostituzione della precedente Tav. n. 11.

Le disposizioni del decreto costituiscono aggiornamento del P.A.I. e si applicano dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto è depositato presso l'Autorità di bacino del Fiume Tevere - Ufficio Studi e Documentazione per le Aree a Rischio Idraulico e la Qualità delle Acque, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la difesa del suolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, presso la Regione Umbria - Dipartimento ambiente, territorio e infrastrutture - Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico, ove lo stesso sarà consultabile.

11A05552

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimento concernente marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; la stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Determinazione dirigenziale n. 105 del 24/03/2011			Punzoni deformati	Punzoni smarriti
N. Marchio 64 RA	Impresa: D'anetra Vincenzo	Sede Ravenna	01	—

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna.

11A05530

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Decreti di approvazione dei Piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore relativi a taluni gestori di infrastrutture di trasporto autostradale.

Si comunica che il giorno 15 aprile 2011 sono stati pubblicati sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.miniambiente.it), nella sezione «Normativa», in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000, n. 16, decreti relativi all'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore relativi ai seguenti gestori di infrastrutture di trasporto autostradale:

Autostrade per l'Italia SpA (prot. GAB/DEC/34/2011 dell'11 marzo 2011);

Autostrade Centropadane SpA (prot. GAB/DEC/38/2011 dell'11 marzo 2011);

Autostrade di Vicenza e Padova SpA (prot. GAB/DEC/33/2011 dell'11 marzo 2011);

Milano Sarravalle - Milano Tangenziali SpA (prot. GAB/DEC/27/2011 dell'11 marzo 2011);

ATS Autostrada Torino-Savona SpA (prot. GAB/DEC/40/2011 dell'11 marzo 2011);

Strada dei parchi SpA (prot. GAB/DEC/37/2011 dell'11 marzo 2011);

SATAP SpA (prot. GAB/DEC/31/2011 dell'11 marzo 2011);

SAT Società Autostrada Tirrenica SpA (prot. GAB/DEC/30/2011 dell'11 marzo 2011);

SALT Società Autostrada Ligure Toscana SpA (prot. GAB/DEC/35/2011 dell'11 marzo 2011);

Autostrada dei Fiori SpA (prot. GAB/DEC/36/2011 dell'11 marzo 2011);

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA (prot. GAB/DEC/42/2011 dell'11 marzo 2011);

Autocamionale della Cisa SpA (prot. GAB/DEC/29/2011 dell'11 marzo 2011);

ATIVA SpA SpA (prot. GAB/DEC/39/2011 dell'11 marzo 2011);

Autovie Venete SpA SpA (prot. GAB/DEC/38/2011 dell'11 marzo 2011);

SAV Società Autostrade Valdostane SpA (prot. GAB/DEC/32/2011 dell'11 marzo 2011);

A22 Autostrade del Brennero SpA (prot. GAB/DEC/41/2011 dell'11 marzo 2011).

11A05548

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato rivolto alle Associazioni che hanno presentato domanda per lo svolgimento di programmi promozionali in Libia, Tunisia, Egitto e Giappone.

In considerazione dalla difficile situazione politica che di recente ha coinvolto la Libia, la Tunisia e l'Egitto e delle calamità naturali, e conseguenti effetti, che hanno colpito il Giappone, si comunica che per i progetti dei Programmi Promozionali anno 2011 relativi ai citati Paesi, le richieste di variazione potranno essere presentate anche oltre i termini previsti dal decreto del 5 agosto 2010 - e comunque non oltre il 30 giugno 2011 -fermo restando la tipologia di progetti e azioni ammissibili.

11A05465

Sospensione dell'intervento a favore delle installazioni sulle autovetture circolanti di impianti a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.

Si comunica, ai sensi dell'art. 5-*sexies*, comma 3, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'avvenuto utilizzo dell'80% delle risorse disponibili, per l'anno 2011, per le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modifiche e integrazioni, per la trasformazione di autoveicoli mediante installazione di impianti di autotrazione alimentati a metano o a gas di petrolio liquido (GPL). Le prenotazioni delle richieste di contributo sul sistema informatico del Consorzio Ecogas verranno sospese, in modo automatico, al raggiungimento del 100% dello stanziamento disponibile e verranno inserite nella lista d'attesa che rimarrà attiva fino al 30 maggio 2011.

11A05551

Comunicato rivolto ai Consorzi che hanno presentato domanda per lo svolgimento di programmi promozionali in Libia, Tunisia, Egitto e Giappone.

In considerazione dalla difficile situazione politica che di recente ha coinvolto la Libia, la Tunisia e l'Egitto e delle calamità naturali, e conseguenti effetti, che hanno colpito il Giappone, si comunica che per i progetti dei Programmi Promozionali anno 2011 da realizzare nei citati Paesi, le richieste di variazione potranno essere presentate anche oltre i termini previsti dalle Circolari n. 0174740 - e comunque non oltre il 30 giugno 2011 - fermo restando la tipologia e il numero massimo di progetti e azioni ammissibili.

11A05466

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Servizi Terziario Avanzato – Co.Se.T.A.», in Trieste e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 620 dell'11 aprile 2011 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Cooperativa servizi terziario avanzato - Co.Se.T.A.», in liquidazione, con sede in Trieste, costituita addì 18 giugno 1985, per rogito notaio dott. Duilio Grüner di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A05529

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUC-102) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo	Descrizione		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.